



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 162

Aliquote; esenzioni

L'imposta sulle industrie e' applicata al reddito netto iscritto a ruolo agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che puo' giungere fino al limite del 3 per cento se trattasi di redditi di categoria B) e del 2,40 per cento se trattasi di redditi di categoria C-1), fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto suindicato. L'applicazione dell'imposta viene fatta dai comuni prendendo per base il reddito per il quale il contribuente figura iscritto a ruolo, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, per l'anno cui si riferisce. L'imposta e' applicata anche sui redditi esenti, in virtu' di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che puo' giungere fino al limite del 4,50 per cento per i redditi di categoria B) e del 3,60 per cento per quelli di categoria C-1), fermo sempre, fra le due aliquote, il rapporto suindicato. La valutazione di tali redditi e' fatta dal comune, salvo il diritto di ricorso a norma degli art. 277 e 282, e puo' essere annualmente riveduta, tanto ad iniziativa del comune quanto ad istanza del contribuente. Ai redditi di cui al precedente comma non possono essere applicate le addizionali previste nell'art. 164. Nulla e' innovato, nei riguardi dei ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale, alle disposizioni dell'art. 29 lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810. Nulla e' del pari innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, recante provvedimenti a favore dell'industria estrattiva dello zolfo.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 15 febbraio 1938 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-162-aliquote-esenzioni/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it